

Osservazioni su proposta di delibera “Integrazioni alla D.G.R. n. 255 dell’ 8 marzo 2011 in materia di autorizzazione unica degli impianti a biomassa e attuazione stralcio del Piano d’azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti di impianti a biomassa nei Comuni in zona A.”

Fermo restando quanto espresso nella lettera di accompagnamento a firma del Presidente Ottavi, parte integrante del presente documento, sottoponiamo all’attenzione della Regione Marche le seguenti osservazioni puntuali.

Nel deliberato (pag. 2):

E’ **necessario specificare con correttezza l’ambito di intervento** della proposta di delibera. Nell’oggetto, infatti, si parla di autorizzazione unica degli impianti a biomassa e nel deliberato si puntualizza che le modalità si applicano agli impianti a biomassa e biogas di potenza nominale inferiore a 3 MW termici.

Come è noto, l’autorizzazione unica in materia di fonti rinnovabili deve essere rilasciata a quegli impianti indicati nella Tab. A che superano determinate soglie diversificate in base alla tipologia; nel caso delle biomasse **la soglia al di sotto della quale non si deve applicare la procedura autorizzatoria è di 200 kWe e di 250 kWe per il biogas**.

Pertanto nella proposta di DGR vanno espressamente esclusi gli impianti inferiori ai 200 kWe e di 250 kWe per il biogas.

Sempre nel deliberato si stabilisce che *“le modalità e i requisiti di cui al punto precedente si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non siano decorsi i termini per il rilascio dell’Autorizzazione”*

E’ palese ed evidente come stabilire criteri e prescrizioni ulteriori e diversi da quelli iniziali sulla base dei quali il progetto è stato presentato va a ledere le legittime aspettative dei soggetti che hanno già presentato istanza di autorizzazione unica.

Il principio della non retroattività delle norme è infatti principio generale e consolidato finalizzato alla tutela dei diritti acquisiti oltre che alla certezza del diritto.

Pertanto chiediamo di togliere la disposizione citata.

Allegato 1

Modalità procedurali e requisiti impiantistici minimi per il rilascio dell'autorizzazione unica di impianti a biomassa o biogas la cui potenza sia inferiore a 3 MW termici.

A) Modalità procedurali

In primo luogo ricordiamo che nel D.lgs. 387/2003 uno dei **principi fondamentali** è quello della **semplificazione del procedimento**.

E' evidente che la Regione Marche aggravando il procedimento sia con pareri ulteriori che con la richiesta di documentazione aggiuntiva complica e grava l'impresa in modo illegittimo.

Di seguito considerazioni più puntuali rispetto a quanto appena enunciato.

1) trasparenza amministrativa

a. Avvio del procedimento da pubblicare sul BUR e sul sito internet regionale;

b. Pubblicazione sul sito internet della sintesi non tecnica del progetto riportante le seguenti informazioni principali: tipologia di impianto, ubicazione, potenza elettrica nominale e potenza termica in ingresso, modalità di connessione alla rete elettrica, eventuali aree da sottoporre al vincolo preordinato all'esproprio, eventuali impatti ambientali e paesaggistici, nonché eventuali misure compensative;

In via generale, ricordiamo che attualmente **a livello nazionale**, oltre che a livello regionale, seppur in una proposta di legge della Giunta regionale sulla innovazione e semplificazione amministrativa, **vige anche il principio del "divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati"** secondo il quale ad ogni nuovo onere introdotto da atti normativi deve corrispondere l'eliminazione di un onere di peso equivalente.

Se l'Amministrazione regionale intende introdurre questi oltre che altri oneri aggiuntivi deve contestualmente indicare gli oneri a carico delle imprese che intende eliminare.

2) contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica di cui al punto 13.1 lettera b) ii: specifiche sui contenuti della relazione tecnica

L'autorità competente acquisisce informazioni sull' approvvigionamento della biomassa utilizzata al fine di garantire il sostegno del settore agricolo regionale e quindi di verificare la modalità di approvvigionamento della biomassa e la relativa provenienza; ciò in virtù di quanto previsto rispettivamente dall'art. 12 comma 7 del D.lgs 387/2003 e dal DM 10 settembre 2010 punto 13 b) ii e 16.4. In particolare, la relazione tecnica, che il proponente deve allegare alla istanza di autorizzazione, contiene la dimostrazione della tracciabilità della biomassa in ingresso e più precisamente:

- la tipologia di biomassa utilizzata,*
- l'area di produzione e di approvvigionamento,*
- le modalità di condizionamento e di trasformazione,*
- le distanze dal luogo di approvvigionamento alla sede di utilizzo*
- il tipo di trasporto.*

Non è possibile "garantire" il sostegno al settore agricolo regionale, caso mai si può pensare a "favorire" lo stesso.

Nel DM 10 settembre 2010 al punto 13 b) ii non viene richiesta la tracciabilità della biomassa ma semplicemente la "provenienza della risorsa utilizzata".

La differenza non è di poco conto perché richiedere la tracciabilità significa caricare l'azienda di un onere, non solo improprio rispetto alla normativa nazionale, ma anche di un adempimento complesso, articolato ed oneroso.

Chiediamo, pertanto, che la tracciabilità venga sostituita dall'indicazione della provenienza.

3) Indirizzi per la fase istruttoria

b) acquisisce il contributo istruttorio del Servizio Agricoltura per ciò che riguarda la documentazione sull'approvvigionamento delle biomasse e il relativo controllo;

Il contributo del Servizio Agricoltura appesantisce inutilmente l'iter autorizzativo in funzione del fatto che non deve essere dimostrata la tracciabilità ma devono essere semplicemente date delle indicazioni di massima e non vincolanti circa le biomasse utilizzate.

d) coinvolge la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Marche, come previsto dal punto 14.9 lettera c) del DM 10 settembre 2010, nei casi di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 e a una distanza uguale o superiore a 50 volte l'altezza massima dell'impianto;

E' necessario rivedere la distanza indicata perché non conforme alla normativa nazionale: sostituire "uguale o superiore" con "uguale o inferiore".

4) Misure compensative

In sede di Conferenza di Servizi sono definite eventuali misure compensative a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale, sulla base degli impatti riconducibili al progetto correlate alle misure di mitigazione, nel rispetto dell'allegato 2 delle Linee Guida nazionali di cui al DM 10/092010.

Di seguito vengono stabilite, in modo esemplificativo e in maniera non esaustiva, alcune misure compensative:

sistemazione a verde di aree pubbliche e/o private;

realizzazione di impianti di riscaldamento per la sostituzione di sistemi alimentati con combustibili tradizionali;

interventi per l'aumento della efficienza energetica degli edifici;

sostituzione di veicoli del trasporto pubblico locale con mezzi meno inquinanti;

ammodernamento del parco veicoli esistenti di enti pubblici;

realizzazione di rotatorie, piste ciclabili e altri interventi sulla rete viaria.

Pur apprezzando il richiamo all'allegato 2 delle Linee guida nazionali riteniamo che vadano tenute in adeguata considerazione i criteri per **l'eventuale fissazione di misure compensative** stabiliti nell'allegato citato, ad esempio:

- a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico
- b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale" sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Riteniamo, inoltre, che gli esempi riportati risultino in gran parte incoerenti con le previsioni dell'Allegato nazionale e pertanto ne richiediamo la cancellazione.

3) Conferenza dei Servizi – competenze del Comune

Il Comune partecipa alla Conferenza dei Servizi con parere documentato sui seguenti aspetti:

- i. tutela della salute pubblica – in qualità di Autorità Sanitaria Locale eventualmente assistito dalla ASL competente per territorio;*
- ii. norme di tutela del suolo, di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico;*
- iii. norme di tutela del paesaggio, di cui alle norme del Piano Paesistico Ambientale Regionale o dello strumento urbanistico generale ad esso adeguato;*
- iv. norme tecniche di attuazione in materia di urbanistica ed edilizia, tenendo comunque conto del fatto che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12 co. 3 del d. lgs. 387/2003);*

Per quanto riguarda il parere espresso dal Comune in qualità di Autorità Sanitaria Locale, riteniamo che tale richiesta inserita in una delibera dedicata alle biomasse possa ingenerare confusione perché richiama in modo implicito il R.D. n. 1265/1934 art. 216 secondo cui “Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.” Tale elenco è inserito nel DM 5/9/1994 e non vi rientrano né gli impianti a biomasse né quelli biogas. Inoltre, in merito agli impianti biogas, vi è giurisprudenza consolidata che esclude questo tipo di impianti essere industrie insalubri (Consiglio di Stato, sentenza 6117/2009).

In merito al parere sui Piani di Assetto Idrogeologico ricordiamo che la competenza è della Autorità di Bacino Regionale con cui vanno condivise modifiche delle perimetrazioni e procedimenti di mitigazione del rischio.

In merito al parere sulla conformità al PPAR, è evidente che anche questo non è proprio del Comune limitandosi alla conformità urbanistica-territoriale. La conformità al PPAR viene accertata dal Comune con il parere di conformità urbanistica solo nel caso in cui il PRG sia stato adeguato al PPAR. Il Comune adegua il suo strumento urbanistico ai piani superiori e che demanda successivamente alla Provincia la verifica di conformità

B) Requisiti impiantistici minimi per il rilascio dell'autorizzazione

Ogni progetto, in base alla tipologia di impianto e potenza nominale, deve soddisfare i requisiti minimi, riportati nella tabella di seguito riportata. Per la definizione di migliori tecniche disponibili si richiama l'art. 268 lettera aa) del D.Lgs. 152/2006 parte V. Per le diverse tipologie dei sistemi di abbattimento per le Polveri sottili, riduzione degli Ossidi di Azoto occorre far riferimento al Decreto Ministero ambiente del 1 ottobre 2008 “Linee guida per la individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”. Per i sistemi di raccolta di acque di prima pioggia si applica quanto previsto dall'art. 42 comma 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con DAALR n. 145 del 26 gennaio 2010.

Le disposizioni del DM 1 ottobre 2008 si applicano agli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW (ed inoltre Raffinerie di petrolio e di gas, Cokerie, Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone).

E' dunque chiaro che una trasposizione di tali disposizioni ad un impianto di taglia molto inferiore sarebbe assolutamente inadeguato e ne appesantirebbe in maniera ingiustificata la realizzazione e la gestione.

Va inoltre evidenziato che, dato il livello di emissioni particolarmente basso, ai sensi della legge 152/2006 dell'art. 272 comma 1 parte V, sono esenti da autorizzazione gli impianti di combustione alimentati a biomassa di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 Mw e gli impianti di combustione alimentati a biogas di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 Mw". Addirittura nella proposta di delibera la Tabella sottostante impone anche agli impianti inferiori a 500 kWt (pertanto anche da 0 a 500 kWt) l'introduzione di questi interventi.

Tipo di impianto e potenza	Requisito
Biomassa solida con potenza tecnica compresa tra 500 e 1000 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistema di abbattimento per le polveri sottili 2) Riduzione del monossido di carbonio (post combustore) 3) Riduzione degli Ossidi di azoto
Biomassa solida con potenza tecnica inferiore 500 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistema di abbattimento per le polveri sottili 2) Riduzione del monossido di carbonio (ossidazione termica)
Biomassa liquida con potenza termica compresa tra 500 e 1000 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione del monossido di carbonio (post combustore) 2) Riduzione degli Ossidi di azoto
Biomassa liquida con potenza termica inferiore a 500 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione del monossido di carbonio (post combustore)
Biogas da digestione anaerobica con potenza termica compresa tra 1.000 e 3.000 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistema di copertura dello stoccaggio della biomassa in ingresso; 2) Riduzione del monossido di carbonio (ossidazione termica) 3) Vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e relativo sistema di trattamento
Biogas da digestione anaerobica con potenza termica inferiore a 1.000 KWt	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistema di copertura dello stoccaggio della biomassa in ingresso; 2) Riduzione del monossido di carbonio (marmitta catalitica) 3) Vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e relativo sistema di trattamento

In merito a questa Tabella, vi alleghiamo le nostre considerazioni che evidenziano i costi connessi all'introduzione dei requisiti richiesti e da cui emerge con chiarezza la sproporzione del costo delle misure rispetto all'investimento.

Tipo di impianto e potenza	Requisito	Costo budgettario	Efficienza	Limiti D.Lgs 152/06			
Biomassa solida con potenza termica compresa tra 500 e 1000kWt	1) Sistema di abbattimento per le polveri sottili	80.000 €		100 mg/Nmc (< 3MWt)	30 mg/Nmc (>3MWt)		
	2) Riduzione del monossido di carbonio (post combustore)	200.000 €		350 mg/Nmc (< 3MWt)	300 mg/Nmc (< 6MWt)		
	3) Riduzione degli ossidi di azoto (DE-NOx)	200.000 €		500mg/Nmc (<6MWt)	400 mg/Nmc (>6MWt)		
Biomassa solida con potenza termica inferiore a 500kWt	1) Sistema di abbattimento per le polveri sottili	80.000 €		100 mg/Nmc (< 3MWt)	30 mg/Nmc (>3MWt)		
	2) Riduzione del monossido di carbonio (ossidazione termica)	150.000 €		350 mg/Nmc (< 3MWt)	650 mg/Nmc (> 3MWt)		
Biomassa liquida con potenza termica compresa tra 500 e 1000kWt	1) Riduzione del monossido di carbonio (post combustore)	200.000 €		650 mg/Nmc			
	2) Riduzione degli ossidi di azoto (catalizzatore)	40.000 €		4000 mg/Nmc (<3MWt)	2000 mg/Nmc (>3MWt)		
Biomassa liquida con potenza termica inferiore a 500kWt	1) Riduzione del monossido di carbonio (post combustione)	150.000 €		650 mg/Nmc			
Biogas da digestione anaerobica con potenza termica compresa tra 1.000 e 3.000 kWt	1) Sistema di copertura dello stoccaggio della biomassa						
	2) Riduzione del monossido di carbonio (ossidazione termica)	150.000 €	200 mg/Nmc	800 mg/Nmc (< 3MWt)	650 mg/Nmc (> 3MWt)	Motori a combustione interna	
	3) Vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e relativo sistema di trattamento						
Biogas da digestione anaerobica con potenza termica inferiore a 1.000kWt	1) Sistema di copertura dello stoccaggio della biomassa						
	2) Riduzione del monossido di carbonio (marmitta catalitica)		generalmente già presente nei motori	500 mg/Nmc	800 mg/Nmc (< 3MWt)	650 mg/Nmc (> 3MWt)	Motori a combustione interna
	3) Vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e relativo sistema di trattamento						

Allegato 2 STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO DI AZIONE DACR 52/2007

1. Luoghi di applicazione.

Le misure inerenti alle attività di cui al presente stralcio di piano si applicano negli agglomerati urbani elencati e descritti in allegato, nonché nell'intero agglomerato urbano circostante, nonché nelle zone industriali, artigianali immediatamente contigue, nonché nelle zone agricole per una fascia di profondità di 2 km circostante il centro abitato, come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

La Regione Marche, con la presente proposta di delibera, indica in modo surrettizio le "aree non idonee" non rispettando i criteri contenuti nel DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010, in particolare le aree non possono riguardare "porzioni significative di territorio o zone genericamente soggette alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".

I criteri contenuti in questo paragrafo per l'individuazione del campo di applicazione del provvedimento sono generici, poco chiari e pertanto soggetti all'assoluta discrezionalità dell'Autorità competente.

Questa disposizione è palesemente illegittima.

2. Limitazioni alle emissioni di polveri sottili e di ossidi di azoto di impianti che utilizzano la combustione di biomasse solide o liquide o di biogas per la produzione di energia elettrica.

Il richiamo ai documenti comunitari, come già detto nella osservazioni relative ai requisiti minimi impiantistici, è improprio perché sono documenti finalizzati ad impianti di grandi dimensioni che rientrano nella normativa IPPC e gli stessi atti regionali sono stati adottati dalla Regione Marche sempre e solo per le aziende IPPC che hanno un ambito di applicazione ben preciso e determinato.

Le stesse BAT indicate risulterebbero pertanto non adeguate ad impianti di dimensioni modeste.

Chiediamo che tali riferimento vengano tolti.

b) che la ditta realizzi a sue spese interventi di mitigazione che, in prima istanza nel territorio comunale, oppure nei comuni confinanti, determinino un saldo emissivo almeno pari a 0, per le polveri sottili e gli ossidi di azoto tramite le misure di compensazione di cui al punto 4 dell'allegato 1 della presente delibera.

Come già detto, questa misura risulta irragionevole e non conforme a quanto disposto dal DM 10.09.2010 (Linee guida del 387), Allegato 2 in merito alle misure di compensazione. In particolare non rispetta l'Allegato 2 al punto 2 commi a), b), d), e), h).

Inoltre tale previsione risulta illegittima e irragionevole nella misura in cui tende ad accollare al soggetto proponente un saldo emissivo pari a 0 su base comunale non richiesto da nessuna disposizione nazionale.